



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

6 NOVEMBRE 2009

ANNO I - NEWSLETTER N°7

"Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti"
(Charles Darwin)

SEDE COLLEGIO

Via Canobio, 14 C
28100 NOVARA (NO)

Telefono

0321 628225

Fax

0321 36064

Posta elettronica

segreteria@geometri.novara.it

Indirizzo web

www.geometri.novara.it

Servizio gratuito di

informazione agli iscritti.

Il Collegio informa:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA - MODIFICHE ALLA D.G.R. n. 43-11965

A seguito degli incontri ed approfondimenti avuti con alcuni Collegi ed Ordini Professionali, tra i quali ricordiamo l'incontro avvenuto nel mese di settembre tra i funzionari regionali e i colleghi indicati dal Comitato dei Collegi del Piemonte (newsletter 4/2009), la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-12374 ha riformulato alcuni paragrafi della D.G.R. n. 43-11965. Tali modifiche riguardano i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori e quelli per essere docenti dei corsi di formazione, le condizioni di accesso al solo Modulo 2 dei corsi stessi e la procedura da seguire per la certificazione energetica di edifici dotati di impianto termico centralizzato.

Tutte le modifiche e gli approfondimenti possono essere consultati sul sito della Regione Piemonte sezione Ambiente/Energia:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/dgr_201009.pdf

VALIDITA' ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN PIEMONTE

La Regione Piemonte ha diffuso una nota esplicativa circa l'utilizzo sul territorio piemontese degli attestati di prestazione energetica (APE) previsti dalle Linee Guida Nazionali. Secondo tale nota tutti gli attestati trasmessi alla Regione Piemonte con data (timbro postale della raccomandata) successiva al 15 ottobre 2009 (quindici giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica secondo la L.R. 13/07) non sono da ritenersi validi e, pertanto, non saranno accettati.

ITER PROCEDURALE EDILIZIO IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN PIEMONTE

Si pone in evidenza l'iter amministrativo relativo agli atti da produrre in materia di rendimento energetico così come disposto dall'art. 7 della L.R. 13/07 e s.m.i.

1. il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, la **relazione di cui all'art. 28 comma 1 della L. 10/91** sottoscritta da progettista abilitato, **unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente (D.I.A.)**. Eventuali integrazione e/o modifiche alla relazione devono essere presentate in corso d'opera e comunque non oltre la fine dei lavori.
2. il costruttore comunica il **nominativo del soggetto Certificatore** regolarmente iscritto nell'elenco regionale dei certificatori **entro la data di inizio dei lavori**
3. il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, **perizia asseverata dal direttore dei lavori** relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione ex L. 10/91 depositata, **contestualmente alla dichiarazione di fine dei lavori**. Quest'ultima è inefficace se non accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.
4. il proprietario, o chi ne ha titolo, presenta al comune copia dell'**attestato di certificazione energetica**, redatto dal soggetto certificatore comunicato prima dell'inizio dei lavori, **unitamente alla documentazione** di cui all'art. 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. necessaria **per l'ottenimento del certificato di agibilità**, e pertanto entro 15 giorni dalla data di fine dei lavori.

SANZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN PIEMONTE

La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20):

- salvo che il fatto costituisca reato, il **certificatore** che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- il **certificatore** che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
- il **costruttore** che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
- il **venditore** che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio;
- il **locatore** che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

Restano applicabili tutte le altre ed eventuali sanzioni previste dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. non normate da disposizioni regionali.

CONTROLLI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN PIEMONTE

Per effettuare i **controlli** la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA – DIFFERENZE A LIVELLO NAZIONALE

Si pone in evidenza la differenza dell'iter amministrativo relativo all'AQE ed all'ACE **a livello nazionale, nelle regioni non dotate di propria normativa in materia di rendimento energetico degli edifici.**

L'attestato di qualificazione energetica, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005, redatto secondo il modello di cui all'allegato 5 del DM 26/06/2009, è firmato dal tecnico abilitato (progettista) e dal Direttore dei lavori, e contiene i dati relativi all'edificio e agli impianti così come realizzato, al fine dell'accertamento e ispezione (in sito) da parte del Comune o tecnici preposti. Deve essere depositato in Comune contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori, pena inefficacia della stessa.

L'attestato di certificazione energetica, deve essere redatto da un tecnico indipendente alla realizzazione dell'opera, la cui nomina deve essere trasmessa al Comune contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori. Nell'ambito del procedimento edilizio, l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere consegnato al proprietario o locatario o altri avente titolo e non al Comune. Differente è l'obbligo di trasmissione ai sensi delle disposizioni legislative regionali ed a cura del Certificatore per la formazione del cosiddetto Catasto Energetico.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni per la certificazione energetica, i due attestati risultano avere una valenza tecnico-amministrativa differente sia in termini di contenuti che di iter procedurale, fermo restando per il Certificatore la possibilità di tener conto dell'AQE prodotto alla fine dei lavori per la redazione dell'ACE.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (1)

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti la possibilità di attivare ed utilizzare in modo totalmente gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con estensione "geopec.it".

Per l'attivazione collegarsi al sito www.cassageometri.it, scegliere "Servizi Previdenziali On-Line" e cliccare sul pulsante "Posta Elettronica Certificata". E' necessario avere a disposizione i propri codici di accesso ai servizi on-line della Cassa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (2)

Si invitano tutti i colleghi che si sono dotati di PEC a darne comunicazione alla Segreteria del Collegio anche attraverso e-mail all'indirizzo collegio@geopec.it

INVIO MODELLO 17/2009 ON LINE CON SANZIONI RIDOTTE

Si rammenta a tutti coloro che non abbiano provveduto all'invio del modello 17/2009, che potranno mettersi in regola con tale adempimento inoltrando online la dichiarazione alla Cassa entro il 14 dicembre 2009 prossimo, versando la sanzione del 10% del contributo soggettivo minimo dell'anno in corso (fino ad un massimo di € 200,00) entro la stessa data e con le consuete modalità di versamento. Per ulteriori informazioni visitare il sito della Cassa www.cassageometri.it o rivolgersi alla segreteria del Collegio.

Già riportate nella newsletter 6

PROCEDURA PREGEO 10

PROCEDURA DOCFA 4

ESTENSIONE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

FIRMA DIGITALE – CONVENZIONE COLLEGIO/ARUBA

ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO

CONVENZIONE BPS PER EROGAZIONE PRESTITI AI GIOVANI ISCRITTI

SITO INTERNET CNGeGL

Formazione, Incontri ed Eventi:

CONVEGNO "LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" – 13 NOVEMBRE 2009 dalle 14.00 alle 18.30 – presso Cantina Sociale Asti Barbera di San Marzanotto – loc. Tagliata n. 314 – contributo di partecipazione € 20,00 – Modulo di adesione sul sito del Collegio.